



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Unione Europea

**Disposizioni regionali di attuazione della misura ristrutturazione e
riconversione dei vigneti 2009/2013**

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio



1. PREMESSA

Il regolamento CE n. 479/2008 sull'OCM vino prevede, tra l'altro, le norme relative ai programmi nazionali di supporto, con lo scopo di "finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo".

Ogni Paese UE ha sottoposto alla Commissione un programma nazionale quinquennale, entro il 30 giugno 2008, rispondente alle peculiarità regionali e che programma lo stanziamento finanziario assegnato a ciascuno stato membro, scegliendo almeno una delle misure previste all'interno di un menù definito nel regolamento quadro.

Non possono essere inserite misure diverse.

Il Programma nazionale di sostegno per il settore del vino, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, è stato inviato dal MIPAAF alla Commissione UE il 30 giugno 2008 ed è entrato in applicazione il 30 settembre 2008, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2 del Reg. CE n. 479/2008.

Il programma nazionale può essere modificato, previa notifica alla Commissione Europea al massimo due volte l'anno.

Misure definitive (2009/2013)

Aiuti ai produttori di vino per la promozione nei paesi terzi;

Aiuti agli imprenditori agricoli per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Aiuti ai produttori di vino per investimenti negli impianti di trasformazione, diversi da quelli previsti nel PSR;

Aiuti ai distillatori per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione ;

Aiuti agli imprenditori agricoli per le misure anticrisi: vendemmia verde, fondi di mutualizzazione, assicurazione del raccolto.

Misure transitorie (2009/2012)

Aiuti ai produttori di vino per la distillazione di alcole per usi commestibili ;

Aiuti ai distillatori per la distillazione di crisi;

Aiuti ai produttori di vino che usano o mosto di uve concentrato per aumentare il grado alcolico dei vini o mosti.

Le misure applicabili in via transitoria, dal 2009 al 2012, consentono un passaggio graduale dai vecchi regimi di aiuto alla produzione al nuovo regime di aiuto che privilegia gli interventi strutturali o di sostegno al reddito dei viticoltori.

Il programma nazionale di sostegno pertanto è finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 1) accompagnare la transizione dal vecchio al nuovo regime attenuando gli effetti sui redditi dei produttori di uva e di vino, con le misure transitorie;
- 2) realizzare un maggior sviluppo ed integrazione della filiera, perché prevede interventi su tutta la filiera vitivinicola, dal vigneto alla promozione sui mercati dei paesi terzi;
- 3) consolidare il livello qualitativo della produzione e migliorare la competitività del settore;
- 4) sostenere la viticoltura in aree sensibili dal punto di vista paesaggistico e tutelare il valore e le tradizioni culturali connesse alla produzione vitivinicola, perché consente scelte regionali che privilegiano tali aspetti e prevede che anche i vigneti rispettino gli impegni di condizionalità.

Fra le misure previste nel Programma nazionale di sostegno un ruolo fondamentale svolge la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il presente testo disciplina le modalità applicative delle norme comunitarie e nazionali relative alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per quanto di competenza regionale come prevista nel Programma di sostegno nazionale e nel DM 8 agosto 2008 contenente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti Reg. (CE) n. 479/2008 e Reg. (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della Riconversione e ristrutturazione dei vigneti.



2. FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA MISURA

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha come finalità generale l'aumento della competitività dei produttori regionali di vino, attraverso l'adeguamento delle strutture viticole ai nuovi orientamenti dei consumi.

Inoltre, le tipologie d'intervento previste dalla ristrutturazione e riconversione mirano a favorire:

- l'adeguamento della produzione alle esigenze del mercato;
- la riduzione dei costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti non più rispondenti alle esigenze di mercato con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di migliore qualità a prezzi più competitivi e remunerativi per il viticoltore;
- la riconversione varietale dei vigneti con cambio di varietà ritenute di maggior pregio enologico o commerciale, nonché il reimpianto con razionali forme di allevamento e sesti d'impianto atti a migliorare la qualità del prodotto ed a consentire la meccanizzazione delle principali operazioni colturali.
- tutelare il valore paesaggistico e le tradizioni culturali connesse alla produzione vitivinicola.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE, DURATA E PROSPETTO FINANZIARIO

La misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha validità per cinque campagne vitivinicole, a partire dalla campagna 2008/2009.

Le risorse sono totalmente comunitarie a valere sull'OCM vino F.E.A.G.A., Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

La disponibilità finanziaria per la nostra regione, per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per ognuna delle previste cinque campagne vitivinicole di attuazione, è stata stabilita nel Programma nazionale di sostegno per il settore del vino, che ha sancito il criterio di ripartizione delle risorse comunitarie sulla base della spesa storica di ciascuna regione.

Di seguito si riporta una tabella con gli stanziamenti annuali previsti per la Regione Sardegna.

anno	ristrutturazione vigneti
2009	2.599.625,43
2010	3.282.493,00
2011	3.220.755,51
2012	3.861.018,12
2013	3.889.181,40

4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE

4.1 Localizzazione della misura



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica su tutto il territorio regione Sardegna, sono quindi ammissibili al sostegno le aziende le cui superfici agricole sono situate su tutto il territorio regionale.

Sono ammessi al sostegno comunitario gli interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti da iscrivere agli Albi dei vini a denominazione d'origine o agli Elenchi delle Vigne ad Indicazione Geografica Tipica.

4.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto i seguenti soggetti:

- gli imprenditori agricoli (ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile) singoli o associati;
- le Organizzazioni di produttori del settore viticolo;
- le cooperative agricole;
- le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

che possiedano i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

1. possedere una superficie vitata o un diritto di reimpianto in portafoglio;
2. nel caso di reimpianto anticipato, produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'impegno di estirpare entro la terza campagna una equivalente superficie vitata; la domanda dovrà essere corredata dalla fideiussione sottoscritta a favore dell'Argea Sardegna per l'importo di Euro 2.582.28 per ettaro;
3. avere presentato la dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino relative all'ultima vendemmia prima della presentazione della richiesta della domanda di aiuto. I soggetti, titolari di aziende non vitate che intendono iniziare l'attività viticola non sono tenuti, ovviamente, a produrre copia della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino, ma devono possedere un diritto di reimpianto;
4. avere costituito o aggiornato il fascicolo aziendale;
5. nel caso in cui il beneficiario sia persona diversa dal proprietario del vigneto deve possedere il nullaosta all'esecuzione dei lavori rilasciata dal proprietario.

4.3 Domanda di aiuto/pagamento

La domanda può essere presentata in forma singola e in forma collettiva, entro il termine ultimo del 15 gennaio 2009, per la campagna 2008/2009.

La presentazione delle domande in forma collettiva è effettuata da un unico soggetto (associazioni di imprenditori agricoli, organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, cooperative agricole), responsabile del contenuto della richiesta presentata.

La presentazione delle domande in forma collettiva avviene nel rispetto dei seguenti presupposti:

- per ogni soggetto partecipante la superficie minima di intervento è stabilita in ettari 0,30 calcolata sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- la domanda in forma collettiva, effettuata dal soggetto responsabile deve essere corredata, tra l'altro, delle singole domande di ciascun partecipante, per cui il beneficiario finale è il singolo partecipante alla domanda in forma collettiva.

La mancata approvazione di una o più domande dei partecipanti alla domanda in forma collettiva non pregiudica l'esito della domanda collettiva medesima.

4.3 Superfici ammissibili all'aiuto e requisiti di ammissibilità aziendale

La superficie minima è determinata tenendo in considerazione gli aspetti caratterizzanti la vitivinicoltura regionale in modo da favorire una razionale utilizzazione viticola del territorio.

In particolare si evidenziano i seguenti aspetti di criticità:

- una dimensione media della superficie vitata ridotta, caratterizzata spesso da forme di allevamento non idonee alla meccanizzazione ed a una produzione di qualità;
- la presenza di aree vocate in ambienti di montagna o nelle isole minori, con vigneti di dimensioni ridotte;
- produzioni di vini di qualità tradizionali che caratterizzano fortemente l'identità vitivinicola della Sardegna, ma che sono soggetti ad una progressiva diminuzione della coltivazione, per motivi tecnici ed economici.

E' necessario sottolineare che, rispetto alle criticità evidenziate, sono in corso da diversi anni progetti di valorizzazione e assistenza tecnica dell'Agenzia Laore indirizzati alla trasformazione delle criticità in opportunità di sviluppo del settore. Si citano a titolo di esempio i programmi per la valorizzazione delle produzioni enologiche da vitigni autoctoni, quali i vini prodotti dalla varietà Arvesiniadu, il programma per la Malvasia di Bosa, la tutela dei vigneti impiantati su piede franco dell'isola di Sant'Antioco, la gestione sostenibile della viticoltura di montagna, la conservazione della biodiversità viticola e della risorsa suolo, nonché il mantenimento del bene paesaggistico (programma di zonazione dell'area di Jerzu).

Coerentemente con le attività di valorizzazione e assistenza tecnica condotte da Laore, finalizzate a rinsaldare il legame esistente tra territorio, storia, cultura e vitigno autoctono, per la creazione di vini unici, le scelte relative all'attuazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti si integrano perfettamente per il raggiungimento di tale finalità. Infatti, a differenza del periodo di programmazione 2001/2008, si è tenuto conto della necessità di consentire gli interventi anche nei vigneti di dimensioni minori, purché abbiano particolari caratteristiche ambientali, paesaggistiche e tecnico produttive.

Pertanto, la superficie minima ammessa all'aiuto è pari a:

- 0,50 ettari per i beneficiari che presentano domanda singola;
- 0.30 ettari per i beneficiari che partecipano ad un progetto collettivo;
- 0,30 ettari per beneficiari che intendono produrre vini a denominazione di origine considerati produzioni di nicchia e altamente caratterizzanti la vitivinicoltura della Sardegna: Girò di Cagliari, Malvasia di Bosa, Malvasia di Cagliari, Mandrolisai, Moscato di Cagliari, Moscato di Sorso – Sennori, Nasco di Cagliari e Vernaccia di Oristano;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 0,30 ettari per beneficiari che intendono impiantare vigneti costituiti per l'85% per cento dalle varietà Arvesiniaudu B. o Albaranzeuli N. e B. finalizzati alla produzione di vini IGT,
- 0,30 ettari per beneficiari che intendono ristrutturare vigneti situati in territori con pendenza superiore al 25% o con altitudine media di 500 metri o terrazzati;
- 0,30 ettari per beneficiari che intendono ristrutturare vigneti localizzati nelle isole minori (Isola di San Pietro e Sant'Antioco);

La superficie minima viene calcolata sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni richieste con la domanda di aiuto.

Ai fini dell'aiuto la superficie vitata verrà calcolata considerando la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari, ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE n. 555/2008.

Le superfici vitate oggetto dell'intervento devono inoltre :

- a) essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli.
- b) essere dichiarate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni (dichiarazione superficie vitata);
- c) essere inserite nel fascicolo aziendale.

**5. CRITERI DI VALUTAZIONE**

I criteri di valutazione e i relativi punteggi , ampiamente discussi e condivisi in sede di tavolo di filiera vitivinicolo, sono di seguito riportati:

Priorità	Punteggio
Imprenditori soci di Organizzazioni di Produttori del settore vitivinicolo (OP)	10
Ripristino vigneti in seguito a eventi calamitosi	10
Imprenditori soci di Cooperative di produzione e soci di e Cantine Sociali	7
Giovani imprenditori (o rappresentanti legale) con età minore di 40 anni	6
Imprenditori soci di Consorzi di Tutela	4
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)	10
Vigneti coltivati in superfici con pendenza superiore al 25% o con altitudine media di 500 m s.l.m. o terrazzati;	5
Vigneti coltivati nelle piccole isole (es. Isola di San Pietro ed Isola di S. Antioco)	
Richiesta di ristrutturazione e riconversione di superficie superiore ai 5 ettari	6
Richiesta di ristrutturazione e riconversione di superficie da 2 a 5 ha	5
Soggetti che richiedono l'impianto di vigneti per la produzione di vini a denominazione di origine considerati produzioni di nicchia e altamente caratterizzanti la vitivinicoltura della Sardegna	3
Vigneti condotti con il metodo dell'agricoltura biologica e della produzione integrata	2

Saranno finanziate le domande che risultano ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria redatta sulla base dei punteggi. A parità di punteggio saranno privilegiati i richiedenti più giovani.



6. AZIONI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI

L'attuazione del piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti si articolerà secondo tre azioni principali:

A) Riconversione varietale:

- Estirpazione e reimpianto di vigneti sullo stesso appezzamento o su altro con o sesti d'impianto o forme d'allevamento diversi dalla situazione originaria e l'impiego di varietà ritenute di maggiore pregio enologico o commerciale.
- Reimpianto con diritti in portafoglio o reimpianto anticipato con l'impiego di varietà ritenute di maggiore pregio enologico o commerciale.
- Sovrainnesto, da prevedere per i vigneti, di età non superiore ai 12 anni, caratterizzati da vitigni non idonei ad ottenere le tipologie di prodotto richieste dal mercato, ma che siano ben strutturati, ossia con sesto d'impianto e con forme di allevamento idonee alla produzione di vini di qualità.

B) Ristrutturazione:

- Estirpazione e reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche.
- Estirpazione e reimpianto di vigneto nella stessa particella con modifiche al sistema di coltivazione della vite.
- Reimpianto con diritti in portafoglio o reimpianto anticipato con modifiche al sistema di coltivazione della vite.

C) Miglioramento delle tecniche di gestione:

- Adeguamento delle forme di allevamento dei vigneti (età inferiore ai 12 anni), e/o la sostituzione delle strutture di sostegno impiegando tipologie di materiali che garantiscano una maggiore durata e una più razionale meccanizzazione.
- Sovrainnesto e contemporaneo miglioramento delle tecniche di gestione con adeguamento delle forme di allevamento dei vigneti (età inferiore ai 12 anni), e/o la sostituzione delle strutture di sostegno impiegando tipologie di materiali che garantiscano una maggiore durata e una più razionale meccanizzazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Reg. CE n. 479/2008;

Possono essere finanziate le seguenti voci di spesa:

- acquisto barbatelle selvatiche o innestate, messa a dimora ed eventuale innesto;
- acquisto e montaggio strutture di sostegno;
- lavorazioni e sistemazione del terreno, concimazione di fondo compresa l'analisi del terreno e la distribuzione dei concimi e fertilizzanti;
- estirpazione dell'impianto precedente;
- spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori fino all'8% del contributo medio per ettaro.

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti viene erogato nelle forme di:

- a) contributo per i costi effettivi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento.
- b) indennizzo per le perdite di reddito conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate.

L'importo medio del sostegno comunitario ammissibile per ettaro, nella campagna 2008/2009, non può superare gli 8.600,00 Euro ad ettaro, come stabilito dall'articolo 8 del DM 8 agosto 2008 contenente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti Reg. (CE) n. 479/2008 e Reg. (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della Riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

L'intensità del sostegno comunitario alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti è stabilito nella misura massima del 50% dei costi ammissibili riconoscibili per tipologia di intervento.

La perdita di reddito è quantificata tenendo conto dei prezzi di riferimento delle uve, forniti da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come previsto all'articolo 8 comma 2 del predetto Decreto ministeriale. L'indennizzo per la perdita di reddito sarà corrisposto una sola volta fino ad un massimo di 2.000 Euro ad ettaro.

Come previsto all'articolo 8, comma 6 del Decreto ministeriale, le regioni e province autonome determinano l'aiuto da erogare in relazione a ciascuna azione ammissibile, utilizzando le voci di spesa previste dai prezzari regionali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Di seguito è riportato l'entità dell'aiuto concedibile nel 2009, per le diverse tipologie di azione, calcolato in modo da rispettare il contributo medio per ettaro di 8.600,00 Euro.

CODICE AZIONE	AZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	AIUTO AMMISSIBILE 2009
A1	Riconversione	Estirpazione e reimpianto	9.200,00
A2	Riconversione	Reimpianto con diritto	8.400,00
A3	Riconversione	Reimpianto anticipato	8.400,00
A4	Riconversione	Sovrainnesto	3.600,00
B1	Ristrutturazione	Estirpazione e reimpianto	9.200,00
B2	Ristrutturazione	Reimpianto con diritto	8.400,00
B3	Ristrutturazione	Reimpianto anticipato	8.400,00
B4	Ristrutturazione	Sovrainnesto	3.600,00
C4	Miglioramento tecniche gestione	Miglioramento tecniche gestione	5.400,00
C4 + A4	Miglioramento tecniche gestione	Miglioramento tecniche gestione e sovrainnesto	7.800,00

L'aiuto è erogato al singolo beneficiario da Agea Organismo Pagatore in forma forfetaria ad ettaro, con giustificazione delle spese mediante fatture e/o altri documenti giustificativi.

Il contributo è versato a collaudo previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, come previsto all'articolo 9 comma 1 del Reg. CE n. 555/2008.

Nel caso di pagamento a collaudo, i lavori devono essere eseguiti entro i termini stabiliti dall'amministrazione regionale per consentire l'erogazione dell'aiuto entro la campagna viticola di riferimento.

Può essere concesso il versamento anticipato dell'aiuto prima della realizzazione degli interventi, a condizione che l'esecuzione degli stessi sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione. Pertanto, in caso di pagamento anticipato, il beneficiario dovrà stipulare una fidejussione a favore dell'Organismo Pagatore AGEA, pari al 120% dell'importo dell'aiuto richiesto, secondo modalità definite da AGEA Organismo Pagatore e devono produrre una dichiarazione di inizio dei lavori, entro i termini stabiliti dalle procedure regionali, contestualmente alla presentazione della fidejussione.

I lavori devono essere eseguiti entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo.

Tale periodo può essere modificato per cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali e se:

- le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- il Servizio Fitosanitario ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Nel caso in cui non sia possibile la totale spendita delle risorse annuali stanziare per la presente misura, le risorse residue saranno destinate ad altre misure del programma di sostegno.

7. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di approvazione, anche provvisoria, delle domande ammissibili a finanziamento.

Fanno eccezione le spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc), la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione delle domande.

8. SPECIFICHE TECNICHE

8.1 Qualità del materiale di propagazione

Il materiale di moltiplicazione vegetativa della vite deve essere di categoria certificato e/o di categoria standard prodotto nel rispetto della normativa che ne disciplina la produzione e la commercializzazione.

Il portainnesto, di categoria "certificato", dovrà essere di varietà di vite americana più adatti al territorio dell'isola. La parte aerea (marze o gemme di varietà di vite europea), nonché le barbatelle innestate potranno appartenere sia alla categoria "certificato" che alla categoria "standard".

Per tutelare particolari produzioni di nicchia, e' consentito l'impianto della vite franca di piede, in deroga all'obbligo di portainnesto di vite americana, nelle zone in cui tradizionalmente è praticata tale tecnica colturale, ma su terreni che presentano una tessitura con composizione con più del 60% di sabbia e con meno del 5% di argilla. Nel caso in cui il beneficiario voglia avvalersi di questa deroga dovrà allegare alla domanda di aiuto l'analisi granulometrica del terreno.

E' autorizzata l'autoproduzione che dovrà essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme fitosanitarie.

8.2 Scelta varietale

Le varietà ammesse sono le varietà autoctone e le varietà consigliate per la coltivazione nella regione Sardegna, costituenti la base ampelografica per vini a denominazione d'origine.

Le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Sardegna, di cui alla D.G.R. n. 27/19 del 8 giugno 2004, potranno essere ammesse come vitigni integratori nelle percentuali previste dai relativi disciplinari di produzione e per la produzione di vini IGT di cui è dimostrato lo sbocco commerciale.

8.3 Forme di allevamento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Saranno consentiti quei sistemi di allevamento e di conduzione, in linea con le recenti acquisizioni tecniche che correlano strettamente la densità di impianto alla qualità delle produzioni.

In particolare, la forma di allevamento più rispondente, anche in riferimento alla specifica situazione pedo-climatica della Sardegna, è la contropalliera di media espansione, senza escludere forme quali la cortina e l'alberello, per le aree e i vini per i quali è consentito nei relativi disciplinari di produzione. Occorre evidenziare la tradizionale forma di allevamento ad alberello, trattandosi di una forma poco espansa, si adatta alle condizioni climatiche particolarmente avverse per le perduranti siccità che si ripetono annualmente nel periodo primaverile ed estivo, nonché per la frequente ventosità; d'altra parte detta forma non determina un aumento del potenziale produttivo viticolo della regione e fornisce una materia prima con buoni requisiti compositivi che, trasformata con attenzione, consente di ottenere produzioni di pregio apprezzate dal consumatore.

Non saranno finanziati vigneti con la forma di allevamento a tendone, perché si tratta di una forma di allevamento espansa ad elevato fabbisogno irriguo e non particolarmente idonea alla produzione di uve per vini di qualità.

8.4 Densità di impianto

La densità di impianto non potrà essere inferiore a 3.200 piante ad ettaro, per consentire la meccanizzazione delle operazioni colturali e l'equilibrio vegeto-produttivo della pianta, in funzione della forma di allevamento scelta.

8.5 Tecniche colturali

La finalità deve essere il mantenimento di equilibrate rese produttive e il contenimento dei costi di produzione. Gli interventi riguarderanno anche le possibilità di introdurre moderne tecniche di gestione del suolo con metodi a basso impatto ambientale, ma tali da contenere i costi.

Nei vigneti che accedono alla misura della ristrutturazione e riconversione vigneti è ammessa l'irrigazione di soccorso, come pratica agronomica intesa a salvaguardare la fisiologia della pianta, quando prevista dai rispettivi disciplinari di produzione.



9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario che riceve l'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti deve assumere i seguenti impegni:

- realizzare l'intera superficie oggetto di aiuto entro la seconda campagna successiva alla concessione dell'aiuto, in caso di pagamento anticipato;
- iscrivere il vigneto ristrutturato agli Albi dei vigneti a DOC e DOCG o agli Elenchi delle Vigne a IGT;
- non modificare la destinazione d'uso del vigneto per 10 anni dal collaudo dei lavori;
- rispettare per i tre anni successivi alla riscossione dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del Reg. CE n. 1782/2003 (condizionalità), come recepiti nelle norme nazionali e regionali.

Gli impegni suindicati si intendono trasferiti ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

10. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Le procedure amministrative e le modalità applicative, comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso di informazioni sono stabilite da Agea Coordinamento, da Agea Organismo pagatore e dall'Assessorato della Riforma Agro-pastorale della Regione Sardegna.

11. CONTROLLI

I controlli sono svolti con le modalità previste da Agea Coordinamento e Agea Organismo pagatore, conformemente a quanto previsto al Titolo V del Reg. CE n. 555/2008.

I controlli relativi al rispetto della condizionalità, come previsto all'articolo 20 del Regolamento CE n. 479/2008 e dalle disposizioni nazionali e regionali, sono svolti da AGEA Organismo pagatore.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Ulteriori disposizioni potranno essere emanate da Agea Coordinamento e Agea Organismo pagatore e dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.



RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo alle modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modifiche.
- Delibera della Giunta Regionale n. 27/19 del 08.06.2004 concernente la Classificazione regionale delle varietà di vite per la produzione di vino;
- Programma nazionale di sostegno per il settore del vino, predisposto sulla base dell'Accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione UE il 30 giugno 2008.
- DM 8 agosto 2008 contenente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti Reg. (CE) n. 479/2008 e Reg. (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della Riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
- Reg. (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;
- Decreto MIPAF 27 marzo 2001 contenente le modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo comunitario e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOC e DOCG e negli elenchi delle vigne IGT;
- Decreto MIPAF 8 ottobre 2004 recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalità di presentazione delle medesime dichiarazioni.
- D.M. 8 febbraio 2005 concernente la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.
- D.M. 7 luglio 2006 contenente gli allegati in materia di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.
- D.Lgs 214/2005 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"

Sono inoltre fatte salve le disposizioni nazionali e regionali che recepiscono le disposizioni comunitarie e le disposizioni comunitarie e nazionali non riportate nel presente testo.